



Newsletter n.1 del 22.02.2019

Informazione su:

- A) novità normative e giurisprudenziali più rilevanti intervenute.
- B) Osservatorio della giurisprudenza di merito pratese.
- C) Professione Forense.

SEZIONE A

Novità normative e giurisprudenziali più rilevanti intervenute

1. NOVITA' LEGISLATIVE

a. APPROVATO IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA: SCOMPAIONO I CONCETTI DI 'FALLIMENTO' E DI 'FALLITO' (Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2019)

In data 10 gennaio 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo attuativo della legge 19 ottobre 2017, n. 155, che introduce il **nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**. Secondo l'auspicio del legislatore, il Codice ha l'obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: **consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale** di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

In attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, si segnala, per quanto concerne gli aspetti penalistici, che:

1) la disciplina della bancarotta e degli altri reati fallimentari trasforma nel Titolo IX del nuovo Codice, dedicato alle "Disposizioni penali" (artt. 322-347). Va peraltro segnalato che **la legge fallimentare (r.d n. 267 del 1942) – comprese le disposizioni penali sulla bancarotta – non viene abrogata**, restando disciplinati dalla normativa attualmente vigente i ricorsi e le domande pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (nonché le procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi e domande), come anche le procedure pendenti alla medesima data;

2) scompare, anche nelle disposizioni penali, **il concetto di "fallimento"** (e di "fallito", con la relativa aura stigmatizzante), sostituito con quello di **"liquidazione giudiziale"** (procedura che conserva nella sostanza le caratteristiche essenziali di quella fallimentare) **Le fattispecie penali già contemplate dalla legge fallimentare non vengono riformulate**, salvo l'**adeguamento lessicale** imposto dal venir meno di concetti come "fallimento", "procedura fallimentare" e "fallito";

3) le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo restano disciplinate dalla legge fallimentare, anche agli effetti penali (per i fatti ad esse relativi continueranno cioè ad applicarsi le disposizioni penali della legge fallimentare).

L'introduzione di un'apposita **disposizione transitoria** (art. 389) escluderebbe lo **spazio per sostenere che la mutata disciplina della legge extrapenale** (la sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale) **comporti una abolitio criminis**, come le Sezioni Unite della

Cassazione affermarono rispetto alla bancarotta, ormai dieci anni fa, dopo l'abolizione dell'amministrazione controllata (Cass. S.U. 26 febbraio 2009, n. 24468, Rizzoli, CED 243586 e, volendo, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 900 s., con nota di G.L. Gatta, *Abolizione dell'amministrazione controllata e abolitio criminis della bancarotta impropria ex art. 236, comma 2, n. 1 legge fallimentare*).

4) è abrogata dal disposizione dell'art. 221 legge fallimentare, che prevedeva la riduzione di un terzo della pena in caso di applicazione del rito sommario nel fallimento;

5) è abrogato l'art. 235 L.F., che sanzionava l'omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari al presidente del tribunale, obbligo non più in vigore (art. 235 L. fall.); al capo IV (reati commessi nelle procedure di sovraindebitamento e di composizione della crisi);

6) del nuovo art. 344, il nuovo comma 2 sanziona il debitore incapiente che, per accedere all'esdebitazione produce documenti falsi o contraffatti o distrugge quelli che permettono la ricostruzione della propria situazione debitoria.;

7) E', infine, sanzionato dal nuovo art. 345 le falsità nelle attestazioni dei componenti degli organismi di composizione della crisi (OCRI) relative ai dati aziendali del debitore che voglia presentare domanda di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti (crf art. 19, co. 3). Nonostante costituisca autonoma disposizione del decreto, la relazione illustrativa precisa, tuttavia, che questa non ha carattere di novità risultando modellata su quella dell'art. 342 (falsità in attestazioni per l'accesso al concordato) che, a sua volta, riproduce il contenuto dell'art. 236-bis (falso in attestazioni e relazioni) della legge fallimentare.

b. [**CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO SICUREZZA. LE MODIFICHE INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE \(Legge 1 dicembre 2018, n. 32 \(G.U. 3 dicembre 2018\), di conversione del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113\). L'INTRODUZIONE DEL REATO DI "ESERCIZIO MOLESTO DELL'ACCATTONAGGIO" E DI "ESERCIZIO NON AUTORIZZATO DELL'ATTIVITÀ DI PARCHEGGIATORE O GUARDIAMACCHINE".**](#)

Il 3 dicembre 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **legge di conversione del c.d. decreto sicurezza**. Si tratta della **l. 1 dicembre 2018, n. 132**, di *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere*

del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate". Il Parlamento conferma, nella sostanza, il contenuto del decreto-legge – già segnalato su questa *Rivista* – aggiungendo, tuttavia, alcune **specificazioni alla novellata disciplina dell'immigrazione e nuovi reati in tema di ordine pubblico e sicurezza**. Si segnalano al penalista le novità introdotte dal convertito d.l. n. 113/2018:

1) è **confermato il prolungamento dei termini di durata massima del trattenimento dello straniero** nei Centri di permanenza per il rimpatrio. In sede di conversione è stato **ampliato il potere di controllo del Garante dei diritti dei detenuti**, oltre che ai centri di cui all'art. 14 TU n. 286/1998, anche ai locali presso le strutture di cui all'art. 10- *ter* comma 1 di tale Testo unico, ossia i punti di crisi (*hotspots*).

2) Sono **garantite condizioni di trattenimento rispettose della dignità della persona**;

3) In materia di **convalida del respingimento** disposto dal questore, il nuovo art. 5-*bis* introdotto in sede di conversione inserisce all'articolo 10 del TU n. 286/1998 i commi da 2-*bis* a 2-*sexies* con essi prevedendo che, innanzitutto, al provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera ex art. 10 co. 2 si applichino le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13 TU; in secondo luogo, sancendo che **lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento non possa rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno per un periodo compreso tra tre e cinque anni** (comma 2-*sexies*); in caso di trasgressione, viene prevista la **reclusione da uno a quattro anni** e l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera (comma 2-*ter*). Allo straniero che, già denunciato ed espulso per tali fatti, faccia **reingresso** nel territorio dello Stato si applica la pena della **reclusione da uno a cinque anni** (comma 2-*quater*). Per i reati così introdotti dai commi 2-*ter* e 2-*quater* **l'arresto** dell'autore è **obbligatorio**, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

4) E' stata prevista la predisposizione di una **lista di "paesi d'origine sicuri"**, inserita nel d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, periodicamente aggiornata e notificata alla Commissione europea e stilata sulla base di informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti. La provenienza da un paese così definito "sicuro" è motivo sufficiente per dichiarare **manifestamente infondata la domanda** di protezione internazionale.

5) La legge di conversione ha modificato **l'articolo 21 del decreto** che oggi dunque, al comma 1-*ter*, estende ulteriormente l'ambito di applicazione del divieto di accesso a

specifiche aree urbane, aggiungendo al d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, l'**art. 13-bis** (rubricato "**Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento**"). Tale disposizione prevede che il questore possa disporre per ragioni di ordine pubblico, il **divieto** – per una durata non inferiore a sei mesi né superiore a due anni – **di accesso ai medesimi locali o ad esercizi pubblici analoghi, ovvero il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi**, nei confronti di soggetti – anche minori – condannati con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del TU n. 309/1990. La **violazione di tali divieti** diventa un **reato**, punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro.

6) In sede di conversione sono stati aggiunti al decreto gli articoli da 21-*ter* a 21-*sexies*. In particolare, il **nuovo art. 21-ter** introduce una sanzione penale, quale l'arresto da sei mesi ad un anno, in caso di inottemperanza al **divieto di accesso in specifiche aree urbane** di cui già all'articolo 10 del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14.

7) Fa ingresso nel Codice penale – grazie all'aggiunta dell'**art. 21-quater** – l'**art. 669-bis** che sanziona con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000, l'**esercizio molesto dell'accattonaggio**. Ai sensi di questa disposizione, collocata tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica, viene penalmente sanzionata la condotta di chi, al fine di destare l'altrui pietà, "*eserciti l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti*". L'**art. 21-quinquies** del decreto modifica l'**art. 600-octies c.p.** sostituendone la rubrica (precedentemente "*Impiego di minori nell'accattonaggio*") in "*Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio*" e aggiungendo un secondo comma volto, appunto, a sanzionare con la reclusione da uno a tre anni la condotta di colui che "*organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto*". L'**art. 21-sexies** introduce nuove disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi, modificando l'**art. 7 comma 15-bis** del d.lgs. 285/1992 (Codice della strada). Il comma così riformulato prevede che l'**esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine** sia punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da 771 a 3101 euro. Tuttavia, se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo o nell'ipotesi di impiego di minori in tale attività, l'illecito amministrativo si trasforma in contravvenzione punita con la pena dell'**arresto da sei mesi**

a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro, oltre alla confisca delle somme percepite.

8) Da ultimo, in sede di conversione il legislatore è intervenuto nuovamente sull'**art. 30** del decreto, riscrivendo l'intero articolo **633 c.p.**, rubricato "*Invasione di terreni o di edifici*" e già interessato dal d.l. n. 113/2018. Tale norma ora sanziona con la **reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032**, previa **querela della persona offesa**, chiunque invada arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto. La pena è invece, congiuntamente, quella della **reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2064** (e la **procedibilità è d'ufficio**) se il fatto viene commesso da **più di cinque persone** o da persona palesemente **armata**. Infine, se il fatto è commesso da due o più persone, la **pena per i promotori o gli organizzatori** è aumentata. Parallelamente, viene aggiornato il richiamo all'**art. 633 c.p.** secondo comma anche nell'**art. 266 c.p.p.** lettera *f-ter*), in tema di reati in relazione ai quali possono essere disposte le **intercettazioni**. Ancora, dall'**art. 31-bis** del decreto viene aggiunto all'**art. 284 c.p.p.** il comma *1-ter*, volto ad escludere la eseguibilità della **misura cautelare** degli arresti domiciliari **presso un immobile abusivamente occupato**.

9) La legge di conversione assicura stanziamenti alle strutture penitenziarie, per migliorare l'efficienza delle strutture, oltre agli enti preposti al controllo della sicurezza urbana.

c. [IL "RETYLING" DEL CASELLARIO GIUDIZIALE: LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 122 D.LGS. 2 OTTOBRE 2018 N. 122 \(G.U. 26 OTTOBRE 2018\). ALCUNI CENNI ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 7 NOVEMBRE 2018 \(DEP. 7 DICEMBRE 2018\), N. 231, PRES. LATTANZI, RED. VIGANÒ](#)

Quale precursore della riforma della disciplina del casellario giudiziale, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del riformato testo unico in materia di casellario giudiziale** (d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, d'ora in avanti: t.u.c.g.), nella parte in cui **prevedono che nel certificato "generale" e nel certificato "penale" del casellario richiesti dall'interessato siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova** (art. 464-*quater* c.p.p.) e **della sentenza con cui il giudice, in caso di esito positivo della prova stessa, dichiara l'estinzione del reato** (art. 464-*septies* c.p.p.). La coerenza di un siffatto assetto normativo con taluni fondamentali principi del nostro ordinamento era stata messa in discussione da più parti: ben **quattro** le **ordinanze** con cui

– prospettando la **violazione degli artt. 3 e 27, co. III, Cost.** [2] – erano state sollevate altrettante questioni di legittimità costituzionale.

La pronuncia aveva obbligato il legislatore ad intervenire in materia, al dichiarato fine di superare i prospettati dubbi di incostituzionalità. Con il **d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122** – che ha apportato significative novità nel tessuto del t.u.c.g. – è stato infatti previsto che **nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato non dovranno essere riportate le iscrizioni relative ai provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova e alle sentenze che, in caso di esito positivo, dichiarano estinto il reato.** Tuttavia, al fine di «accordare un congruo lasso temporale per la progettazione e realizzazione degli adeguamenti tecnici» richiesti dalla riforma, **il legislatore ha previsto che le disposizioni del suddetto decreto acquisteranno efficacia a partire dall’ottobre del 2019.** Proprio per questo motivo, **la sopravvenuta modifica è risultata ininfluyente rispetto alle questioni di legittimità costituzionale** già sottoposte al vaglio del giudice delle leggi, **le quali** – salvo una, ritenuta *irrelevante* – **sono state dichiarate fondate.**

Con il **D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122**, recante «*Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale*»^[1], il Legislatore ha dato attuazione all’art. 1, commi 18 e 19 della **Legge 23 giugno 2017, n. 103**^[2], che delegava il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, un Decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

Le novità, in dettaglio:

1) **L’art. 1, D.lgs. n. 122/2018**, rubricato «*modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di provvedimenti iscrivibili*», interviene sull’art. 3, D.P.R. n. 313/2002, le cui disposizioni elencano tassativamente tutti i provvedimenti che, per estratto, devono essere iscritti nella banca dati del casellario giudiziale. In particolare, modificando il comma 1, lettera *i-bis*) dell’art. 3, D.P.R. n. 313/2002, **il Decreto in esame aggiunge all’interno dell’elenco dei provvedimenti iscrivibili anche le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’art. 464- septies c.p.p.**

2) Di maggiore impatto appare la novella introdotta dall'**art. 2 del Decreto legislativo in commento**, rubricato «*modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di eliminazione delle iscrizioni*», attraverso il quale vengono modificati gli artt. 5 e 8, D.P.R. 313/2002: «*le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita*». In tal modo, si determina un significativo discostamento rispetto alla precedente formulazione che prevedeva, invece, la cancellazione dell'iscrizione alla morte del soggetto e comunque il mantenimento della stessa fino al compimento dell'ottantesimo anno di età.

3) Nello specifico, integrando le disposizioni contenute nel comma 2, lett. a) dell'art. 5, D.P.R. n. 313/2002, **il Decreto legislativo in commento stabilisce che sono eliminate anche le iscrizioni relative ai casi di rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 669 c.p.p.**

4) Sotto diversa prospettiva, l'art. 2, D.lgs. n. 122/2018 rivisita, altresì, il **regime di eliminazione delle iscrizioni del casellario dei carichi pendenti**. In tale ottica, viene **modificato l'art. 8, D.P.R. 313/2002**, dal cui testo - soppresso il riferimento al raggiungimento di un determinato limite di età (ottanta anni) - si evince adesso che **l'eliminazione dell'iscrizione può avvenire nella sola ipotesi di decesso del soggetto intestatario della stessa**.

5) Di modesto rilievo appaiono le modifiche di cui all'**art. 3 D.lgs. n. 122/2018**, rubricato «*modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale*», il cui intento è quello di garantire una razionalizzazione dei servizi amministrativi.

6) Modifiche normative di maggiore impatto sono introdotte dall'**art. 4** del Decreto legislativo in commento che, incidendo su una pluralità di articoli del Testo Unico, persegue l'obiettivo di **semplificare gli adempimenti amministrativi** in materia di casellario giudiziale, in ossequio ai criteri definiti dall'art. 1, comma 18, lett. a) della Legge delega.
Invero, prima delle ultime modifiche, l'impianto amministrativo dei servizi certifica-

tivi risultava alquanto complesso, contemplando tre diverse tipologie di certificati rilasciabili su richiesta dell'interessato: il certificato generale, quello penale e quello civile, disciplinati dagli artt. 23 e ss., D.P.R. n. 313/2002. **Con la riforma, invece, le tre originarie tipologie di certificati, rilasciabili su richiesta dell'interessato, vengono unificate in un unico modello certificativo.**

7) L'art. 24 del Testo Unico individua una serie di provvedimenti rispetto ai quali è prevista espressamente la "non menzione" all'interno del certificato stesso. Non devono essere menzionate nel certificato in parola:

- **le sentenze che applicano la pena ai sensi dell'art. 445 c.p.p., allorché la pena irrogata non superi i due anni di detenzione (soli o congiunti alla pena pecuniaria).**
- **l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-*quater* c.p.p.) e la sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della stessa (art. 464-*septies* c.p.p.).**

8) Inoltre, in forza dell'art. 4, D.lgs. n. 122/2018, si interviene sul contenuto del certificato dei carichi pendenti rilasciati su richiesta dell'interessato (art. 27, D.P.R. n. 313/2002), nel cui contenuto è previsto adesso che non figurino i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-*bis* c.p. e i provvedimenti concernenti l'istituto della messa alla prova (ordinanza di sospensione della messa alla prova e sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della stessa).

9) Consistenti novità sono poi introdotte, sempre in forza del più volte menzionato 4, D.lgs. n. 122/2018, in materia di certificazioni rilasciate a richiesta delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Le norme di riferimento sono gli artt. 28 e 39 del Testo Unico, che rispettivamente disciplinano le tipologie di certificato rilasciabili alle pubbliche amministrazioni e le modalità attraverso cui può avvenire tale rilascio. Di rilievo, la disposizione di cui all'art 28 del D.P.R. n. 313/2002, che elenca una serie di iscrizioni che, in linea rispetto alle previsioni di cui all'art. 24 (riguardante il certificato a richiesta dell'interessato), non devono essere riportate nei suddetti certificati. In particolare, viene espressamente prescritta la non menzione

dei seguenti provvedimenti: **a) le condanne relative a contravvenzioni punibili con la sola ammenda e le condanne per reati estinti ai sensi dell'art. 197, comma 1, c.p.;**
b) le ordinanze di sospensione del procedimento con messa alla prova e le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della stessa; **c) i provvedimenti che dichiarano la non punibilità del soggetto ai sensi dell'art. 131- bis c.p.**

d) LEGGE DI BILANCIO 2019 LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

NOVITA':

NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

Modifiche alla L. 890/1982

A) Eliminato l'obbligo di munire del bollo dell'ufficio postale l'avviso di ricevimento del piego raccomandato che ritorna al mittente.

art. 4 comma 1: «l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte [e munito del bollo dell'ufficio postale] recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario».

B) Possibilità di notifica a mezzo di operatore postale privato o comunque diversi da Poste Italiane

Art. 4 comma 4: «i termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione dell'operatore postale che lo restituisce».

C) Smarrimento dell'avviso di ricevimento. In caso di smarrimento l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente.

Art. 6 comma 1: quando «il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto digitale [e, non già analogico, n.d.a.] dell'avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro cinque giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell'avviso al mittente».

D) Reintroduzione della CAN. Dopo l'abrogazione ad opera dalla legge di bilancio di dicembre 2017, viene ripristinata la Comunicazione di Avvenuta Notifica.

Art. 7, comma 3 bis: «se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente».

E) Tempi di messa a disposizione del piego al destinatario in caso di assenza: dallo stesso giorno a due giorni

Art. 8 comma 1: «se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica [e, non più lo stesso giorno, nda] presso il punto di deposito più vicino al destinatario».

e) NOVITA' PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE

Art. 495 Codice di Procedura Civile - Conversione del pignoramento.

[I]. Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese

[II]. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice *

[III]. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

[IV]. Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.*

[V]. Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del comma 3, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel comma 4, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore precedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

[VI]. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.

[VII]. L'istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità.

* Le parole «non inferiore a un sesto» sono state sostituite alle parole «non inferiore a un quinto» dall'art. 4, comma 1, lett. a) d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, non ancora convertito in legge. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.l. n. 135, cit. «le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»

*Le parole «di quarantotto mesi» sono state sostituite alle parole «di trentasei mesi» dall'art. 4, comma 1, lett. b) d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, non ancora convertito in legge. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.l. n. 135, cit. «le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Le parole «oltre trenta giorni» sono state sostituite alle parole «oltre quindici giorni» dall'art. 4, comma 1, lett. c) d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, non ancora convertito in legge. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.l. n. 135, cit. «le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 560 Codice di Procedura Civile - Modo della custodia.

[I]. Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593

[II]. Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.

[III]. Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento. Tuttavia, quando il debitore all'udienza di cui all'articolo 569 documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore precedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione, con il decreto di cui all'articolo 586, dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui al terzo periodo è fatta menzione nell'avviso di cui all'articolo 570. *

[IV]. Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

[V]. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il

custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguire la disponibilità. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro

*Gli ultimi due periodi del presente comma sono stati aggiunti dall'art. 4, comma 2, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, non ancora convertito in legge. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.l. n. 135, cit. «le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»

Art. 569 Codice di Procedura Civile - Provvedimento per l'autorizzazione della vendita

[I]. A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni.

Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive *.

[II]. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.

[III]. Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, l'offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.

[IV]. Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter

delle disposizioni per l'attuazione del presente codice .

[V]. Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.

[VI]. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.

* Gli ultimi due periodi del presente comma sono stati aggiunti dall'art. 4, comma 3, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, non ancora convertito in legge. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.l. n. 135, cit. «le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»

GIURISPRUDENZA

BANCAROTTA FRAUDOLENTA: LA CONSULTA SU PENE FISSE E RIME OBBLIGATE

Con sentenza n. 222/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, ult. co., del R.D. n. 267/1942 (L. Fall.) – e, conseguentemente, del successivo art. 223, ult. co. che lo richiama – nella parte in cui prevede che: *«la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa»*, anziché: *“la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»*.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata, con ordinanza n. 52163/2017, dalla Corte di Cassazione, I Sez. pen., nell'ambito del giudizio relativo alla vicenda Parmalat, in relazione agli artt. 3, 4, 41 e 27 Cost., nonché agli artt. 8 CEDU e 1 Protocollo addizionale – attraverso il parametro interposto di cui all'art. 117 Cost. –, riportando in auge l'annosa tematica della compatibilità della pena fissa con i principi costituzionalmente garantiti dal nostro ordinamento.

Delimitato il *petitum* della questione a seguito di un'accorta disamina della motivazione dell'ordinanza di rimessione, l'attenzione della Consulta si è concentrata sul solo aspetto della fissità nel *quantum* della durata delle pene accessorie (dieci anni), previste dall'art. 216, ult. co., L. Fall.

La pronuncia presenta un *iter* motivazionale bifasico: nella prima parte, la Corte si concentra sulla compatibilità della predetta disposizione con i principi costituzionali in materia di pena e, segnatamente, con i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio (art. 27, co. 1 Cost.); nella seconda parte, riscontrato il *vulnus*, si concentra sul tema più delicato dei limiti del suo intervento, stante il disposto dell'art. 25, co. 2, Cost., che riserva al solo Legislatore la scelta in materia di trattamento sanzionatorio dei fatti costituenti reato.

In merito al primo profilo, l'argomentazione della Consulta prende le mosse dal proprio precedente insegnamento, secondo cui ogni fattispecie sanzionata con pena fissa – qualunque ne sia la specie – è per ciò solo “indiziata” di illegittimità, con la conseguenza che tale indizio potrà essere smentito soltanto a seguito di un controllo strutturale della fattispecie di reato che viene in considerazione nel caso concreto, attraverso una valutazione di proporzionalità (Corte Cost. sent. n. 50/1980). Ricapitolati i principi generali in materia di trattamento sanzionatorio, la Corte procede, dunque, con l'analisi dell'art. 216, ult. co., L. Fall., all'esito della quale riconosce la violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., stante l'irragionevole sproporzione delle sanzioni accessorie previste dalla predetta disposizione. Vero è, infatti, che l'art. 216, ult. co., L. Fall., può riferirsi a reati connotati da livelli di gravità molto diversi; tuttavia, le sanzioni accessorie presentano sempre la medesima durata decennale, indipendentemente dalla gravità del fatto commesso e dalla sanzione comminata, questa sì, invece, suscettibile di “individualizzazione” mercé i parametri di cui agli artt. 133 e 133 *bis* c.p.

In relazione al secondo profilo, afferente – come detto – agli spazi di intervento della Consulta, una questione del tutto simile era già stata sottoposta all'attenzione della Corte, che, nell'occasione, ne aveva dichiarato l'inammissibilità, rilevando come le sarebbe stato precluso intervenire direttamente su un testo relativo al trattamento sanzionatorio in assenza di alternative già previste dal Legislatore (cd. rime obbligate) (Corte Cost. sent. n. 134/2012); altrimenti detto, la Corte circoscriveva, in ossequio al principio di legalità, la possibilità di dichiarare siffatta illegittimità solo qualora fosse possibile individuare, all'interno dell'ordinamento, una norma diversa – cd. *tertium comparationis* –, al cui trattamento sanzionatorio fare riferimento. La pronuncia in commento, invece, respingendo l'impostazione precedente, afferma, per contro, la possibilità di un intervento correttivo della Corte, a condizione che il trattamento sanzionatorio predicato di illegittimità possa essere sostituito sulla base di «*precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo*», intesi quali «*soluzioni [sanzionatorie] già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragio-*

nevolezza lamentata» (Corte Cost. sent. n. 236/2016). La Corte, dunque, procedendo all'individuazione di una soluzione alternativa cui ricondurre il trattamento sanzionatorio taciuto di incostituzionalità, riconosce quali idonei punti riferimento gli artt. 217 e 218 L. Fall., che prevedono che sia lo stesso giudice, nel caso concreto, a determinare la durata della pena accessoria; conclude, pertanto, sostituendo alla formula "per la durata di dieci anni" quella di "fino a dieci anni".

Nell'argomentare la ricerca dei cd. punti di riferimento, la Corte, infine, esclude la possibilità di ricorrere all'art. 37 c.p., che prevede che le pene accessorie abbiano la stessa durata di quella detentiva. Ciò, principalmente, in ragione di due motivi: il primo, di carattere strutturale, scaturisce dai criteri di risoluzione dei conflitti tra norme, per effetto dei quali gli artt. 217 e 218 L. Fall. si applicano quale *lex specialis* rispetto all'art. 37 c.p., *lex generalis*; il secondo, di natura tendenzialmente teleologica, discende dalla finalità perseguita dalle pene accessorie, che, in caso di applicazione dell'art. 37 c.p., ne uscirebbe frustrata, comportando la mera sostituzione di un automatismo con un altro automatismo.

Proprio quest'ultimo aspetto, su cui la riflessione della Consulta si sofferma nelle sue battute conclusive, appare di estremo interesse. Sul piano funzionale, infatti, la pena accessoria di cui all'art. 216, ult. co., L. Fall., assolve un compito profondamente diverso da quello delle pene principali – e, segnatamente, dalla pena detentiva –, in quanto volta all'interdizione del condannato da quelle attività che hanno fornito l'occasione per commettere determinati reati. Tale funzione, di natura marcatamente "special-preventiva negativa", la rende uno strumento di politica legislativa non solo di per sé costituzionalmente legittimo e compatibile con la finalità rieducativa della pena, ma – soprattutto – valorizzabile nell'ottica di un progressivo ridimensionamento della centralità della pena detentiva in un sistema sanzionatorio, da tempo, alla ricerca di soluzioni "alternative" che comunque non ne pregiudichino la tenuta.

Si segnala, infine, che la soluzione della Consulta di escludere l'art. 37 c.p. quale "punto di riferimento" per il nuovo ultimo comma dell'art. 216 L. Fall. risulti in contrasto con l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione (da ultimo, Cass. Pen., V Sez., sent. 7.12.2018, proc. 23648/2016). I Giudici di legittimità ritengono, infatti, che possa parlarsi di pena espressamente determinata solo nei casi in cui il legislatore ne fissi in concreto la durata, dovendosi altrimenti rifarsi – come nel caso di specie – all'art. 37 c.p.

Stante l'esistenza di siffatto contrasto, la Corte di Cassazione, V Sez. pen., con ordinanza n. 56458/2018, ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: «se le pene accessorie previste per il

reato di bancarotta fraudolenta dell'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, come riformulato ad opera della sentenza n. 222 del 5/12/2018 della Corte Costituzionale con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale, mediante l'introduzione della previsione della sola durata massima "fino a dieci anni", debbano considerarsi pene con durata "non predeterminata" e quindi ricadere nella regola generale di computo di cui all'art. 37 cod. pen. (che prevede la commisurazione della pena accessoria non predeterminata alla pena principale inflitta), con la conseguenza che è la stessa Cassazione a poter operare la detta commisurazione con riferimento ai processi pendenti; ovvero se, per effetto della nuova formulazione, la durata delle pene accessorie debba invece considerarsi "predeterminata" entro la forbice data, con la conseguenza che non trova applicazione l'art. 37 cod. pen., ma di regola la rideterminazione involge un giudizio di fatto di competenza del giudice di merito, da effettuarsi facendo ricorso ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.».

La parola ora spetta alle Sezioni Unite.

SEZIONI UNITE

Cass., Sez. un., 22 marzo 2018, n.40984.

"Costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordina, ai sensi dell'art. 409, comma 5, C.p.p., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta".

Osservazioni.

La sentenza (di non recentissima pronuncia ma depositata il 24 settembre 2018) è intervenuta a dirimere un contrasto profilatosi, in realtà, tra una serie di arresti che, pur partendo tutti dal dato (da considerarsi ormai *ius receptum*: Cass., Sez. Un., 28 novembre 2013, n. 4319) della abnormità dell'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di archiviazione emetta l'ordine di formulazione dell'imputazione nei confronti di persona non indagata o nei confronti del "già indagato", ma per fatti diversi, hanno negato, per ragioni diverse, la ricorribilità da parte dell'indagato avverso il provvedimento di "imputazione coatta", a prescindere dal suo contenuto, ed un orientamento minoritario (espresso da Cass., Sez. VI, 20 luglio 2016, n. 34881) che invece ha sostenuto la legittimazione dell'indagato all'impugnazione dell'ordinanza di formulazione dell'imputazione.

Le Sezioni Unite, dopo aver nuovamente ribadito i presupposti in presenza dei quali si può parlare di abnormità di un atto processuale, hanno avallato l'orientamento minoritario, che affonda le sue radici nei

principi stabiliti da due precedenti arresti del Supremo Collegio nella medesima composizione (la citata sentenza n.4319/14 e la precedente Cass., Sez. Un., 31 maggio 2005, n. 22909, Minervini): *“l'imputazione coatta per fatti non contemplati dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione incide pesantemente sulla possibilità per l'indagato di interloquire sull'accusa e sulla sua legittimità e, in ultima analisi, sulla possibilità di difendersi per impedire di essere sottoposto a processo; interesse questo per nulla soddisfatto dalle possibilità difensive offerte dall'ordinamento nel prosieguo procedimentale”*.

La conseguenza è che *“non appare possibile dubitare della legittimazione a proporre impugnazione dell'indagato (...) sia per l'accertata ricorrenza di un atto abnorme [...], sia soprattutto per la presenza dell'interesse diretto dell'indagato il quale, nel caso in cui il pubblico ministero non ritenga di reagire con l'impugnazione, si troverebbe dinanzi all'intervenuto esercizio dell'azione penale, in mancanza della necessaria interlocuzione in contraddittorio prevista a garanzia dei diritti delle parti dall'[art. 409 C.p.p.](#), comma 2, così come efficacemente ribadito dalla [Corte costituzionale nell'ordinanza n. 286 del 2012](#) a conferma di precedenti decisioni della medesima autorità sul punto (ord. n. 460 e n. 491 del 2002 e ord. n.441 del 2004)”*.

[Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza n. 1419/19; depositata il 18 gennaio 2019](#)

Procedimento avanti al Giudice di Pace: tardiva costituzione di parte e impossibilità di produrre documenti

Nel procedimento davanti al GdP, non essendo configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, ma costituito tardivamente, in quella successiva, è preclusa la facoltà di produrre documenti.

[Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza interlocutoria 13 dicembre 2018 – 18 gennaio 2019, n. 1411](#)

Rilevanza generale del domicilio digitale e nullità della notifica eseguita nella cancelleria

Vista l'introduzione del cosiddetto “domicilio digitale”, corrispondente all'indirizzo PEC che l'avvocato deve necessariamente indicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur se non indicato negli atti dal difensore risultante dal stesso. Dunque, è nulla la notifica effettuata presso la cancelleria dell'Ufficio giudiziario, «anche se il destinatario abbia ommesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario».

SEZIONE B

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DI MERITO PRATESE

SEZIONE C

PROFESSIONE FORENSE

PROROGA DISCIPLINA ACCESSO ALBO CASSAZIONISTI

Albo dei cassazionisti. Art. 1, comma 1139 Legge di Bilancio: La lett. e) proroga di un ulteriore anno il termine entro cui avrebbe dovuto andare a regime la nuova disciplina dell'accesso all'albo dei cassazionisti che, quindi, diviene il 2 febbraio 2020. Ne deriva che coloro i quali entro quella data avranno maturato l'anzianità di 12 anni di iscrizione all'albo potranno chiedere (al momento senza limiti temporali e, quindi, anche oltre il 2 febbraio 2020) l'iscrizione all'albo dei cassazionisti secondo la vecchia disciplina (e, cioè, l'anzianità oltre all'esame).

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37 CONSIGLI FORENSI

Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti e indifferibili per assicurare condizioni di ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, superando, a tutela della loro funzionalità, le incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi, ai sensi della legge 12 luglio 2017, n. 113.

Con le disposizioni introdotte si conferma che, come sancito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 32781/2018, ai fini del citato divieto si deve tener conto anche dei mandati iniziati prima dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Resta fermo quanto disposto dalla legge 12 luglio 2017, n. 113, in ordine, rispettivamente, alla possibilità di ricandidarsi quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato e all'irrilevanza dei mandati di durata inferiore ai due anni.

1) Circolare del Ministero della Giustizia dell'8 giugno 2018 - DM 15 luglio 2016

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA COMPENSAZIONE DEI DEBITI FISCALI CON I CREDITI PER SPESE, DIRITTI E ONORARI SPETTANTI AGLI AVVOCATI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

La circolare interviene a seguito della segnalazione del CNF alla Direzione generale che, presso alcuni Uffici giudiziari, i crediti liquidati in favore degli avvocati per l'attività svolta nell'ambito di un processo penale come difensori d'ufficio non vengono ammessi alla procedura di compensazione citata, «nell'ipotesi in cui il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (art. 116 d.P.R. n. 115/2002), oppure quando l'assistito è persona irreperibile (art. 117 d.P.R. cit.)».

La circolare chiarisce che la prassi di alcuni Uffici giudiziari è errata: «qualunque credito maturato ai sensi degli artt. 82 ss. del d.P.R. 115/2002 deve poter essere portato a compensazione, e dunque anche quelli che derivino dall'attività del difensore d'ufficio in ogni caso e senza necessità del previo tentativo di recupero, indipendentemente dalla circostanza che il difensore abbia tentato il recupero dei crediti o che l'assistito sia o meno irreperibile».

2) AVVOCATO Onorari Cass. civ. Sez. Unite, 23/02/2018, n. 4485

(procedimento sommario per il pagamento e opposizione a decreto ingiuntivo)

A seguito dell'introduzione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, come sostituito dal citato D.Lgs., può essere introdotta: a) o con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale", disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato D.Lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis e segg. c.p.c., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs.; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c., l'opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis e segg. c.p.c. ed è disciplinata come sub a), ferma restando l'applicazione delle norme speciali che dopo l'opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653 c.p.c. (quest'ultimo da applicarsi in combinato disposto con l'ultimo comma dell'art. 14 e con il penultimo comma dell'art. 702 ter c.p.c.). Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis e segg. c.p.c.

4) CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

MODIFICHE DELL'ART. 20 E DEL COMMA 3 DELL'ART. 27

La delibera di modifica degli articoli 20 e 27 del Codice Deontologico Forense del Consiglio Nazionale Forense è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale in data 13 aprile 2018, all'esito delle procedure di consultazione di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 22 settembre 2017.

Le modifiche entreranno in vigore domani, 12 giugno 2018, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 31 dicembre 2012, n. 247.

La modifica dell'art. 20 è opportuna per esplicitare in modo incontestabile, attraverso una diversa formulazione della lettera della norma, avente anche valore interpretativo, il principio della tipicità solo tendenziale del nuovo codice. Ciò a conferma del fatto che nel nuovo ordinamento professionale forense l'illecito - quand'anche non tipizzato da una specifica norma - è comunque disciplinato compiutamente dalla legge professionale e dal codice deontologico.

Si è integrato il terzo comma dell'art. 27 con l'espressa previsione secondo la quale anche la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita costituisce oggetto di un preciso dovere informativo da parte dell'avvocato, secondo quanto previsto del resto dall'art. 1, c. 7, del d.l. n. 132 del 2014 - convertito con modificazioni nella l. n. 162 del 2014 - con il quale è stata, appunto, introdotta la negoziazione assistita. Ciò anche in considerazione della particolare rilevanza di tale procedimento, nel quale il difensore assume un ruolo decisivo per il raggiungimento di una composizione stragiudiziale nell'interesse della parte assistita.

Art. 20 - Responsabilità disciplinare.

La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli artt. 52 lett. c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli artt. 21 e 22 di questo codice."

ART. 27 - Doveri di informazione

Commi 1 e 2 invariati.

3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.

Commi da 4 a 9 invariati.